



## Scheda informativa Compiti sistemicci e soluzioni di settore


Settembre 2021

### Management Summary

I compiti preminenti nel settore ferroviario sono attribuiti dall'UFT, con un mandato, a un gestore di sistema (compiti sistematici A), oppure il settore si accorda, senza mandato dell'UFT, per assegnarli a una determinata impresa (soluzioni di settore B). L'obiettivo è migliorare l'efficienza o l'interoperabilità e ottenere soluzioni uniformi per la clientela. La ComFerr vigila affinché i gestori di sistema svolgano i propri compiti in modo non discriminatorio e affinché i leader di settore coinvolgano in modo non discriminatorio tutte le imprese ferroviarie interessate nello sviluppo di soluzioni di settore.

### Visione d'insieme

La ComFerr vigila sull'accesso non discriminatorio alla rete ferroviaria e giudica le controversie concernenti l'adempimento non discriminatorio di compiti sistematici (art. 40a<sup>ter</sup> cpv. 1 e 2 della legge federale sulle ferrovie [Lferr; RS 742.101]).




L'UFT ha attualmente attribuito sette compiti sistematici: informazioni alla clientela, ETCS, radio-comunicazione ferroviaria, STI e corrente di trazione 16.7 Hz (gestore di sistema SBB) nonché ZBMS (gestore di sistema RhB) e veicolo/percorso a scartamento metrico (gestore di sistema RAILplus).

## Compiti sistemici A

### Principi

Il compito sistemico è svolto dal cosiddetto gestore di sistema. Dal profilo giuridico, il compito sistemico è disciplinato su due diversi livelli (cfr. grafico). La legge federale sulle ferrovie disciplina i compiti sistemici nell'articolo 37.



Nella convenzione 1 (**C1**), l'UFT disciplina, insieme al gestore di sistema, contenuto e portata del compito sistemico, rimunerazione, coinvolgimento delle imprese interessate, costituzione di un comitato, diritti di accesso ai sistemi e alle applicazioni IT, nonché modalità e portata dell'imputazione delle prestazioni alle imprese interessate. La convenzione è pubblicata dall'UFT, che è responsabile della sua applicazione nei confronti del gestore di sistema.

Nella convenzione 2 (**C2**), il gestore di sistema concorda con le imprese interessate il compito sistemico, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. La ComFerr decide in merito alle controversie tra il gestore di sistema e le imprese interessate e sorveglia lo svolgimento non discriminatorio del compito sistemico. In particolare, verifica il rispetto dei seguenti obblighi:

### Obblighi

Per quanto riguarda il rapporto fra gestore di sistema e imprese interessate, la legge sancisce i seguenti principi:

#### Gestore di sistema

Il gestore di sistema deve garantire l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici. A parità di condizioni, il gestore di sistema deve garantire lo stesso trattamento alla propria impresa di trasporto ferroviario (ITF) e a ITF terze o ad altri soggetti interessati. Ciò riguarda in particolare la consultazione reciproca (quindi anche l'informazione) e la ripartizione dei costi.

Il gestore di sistema è tenuto a informare in tempo utile le imprese interessate e a coinvolgerle adeguatamente nell'ulteriore sviluppo.

#### Imprese interessate

Le imprese interessate sono tenute a collaborare.

### Applicazione del diritto da parte della ComFerr

La ComFerr giudica le controversie tra il gestore di sistema e le imprese interessate concernenti l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici (convenzione 2). Il soggetto interessato può intendere un'azione presso la ComFerr. La ComFerr chiarirà l'accaduto e deciderà. Nella propria decisione può anche disporre misure per il futuro. Può, inoltre, comminare una sanzione di importo pari al fatturato conseguito illecitamente oppure una multa fino a 100 000 franchi.

La ComFerr deve anche vigilare sull'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici. In caso di presunte irregolarità è possibile inviare una segnalazione alla ComFerr. Queste segnalazioni possono essere utili alla ComFerr per eventuali inchieste d'ufficio o per la sua attività di vigilanza (modulo di contatto).

La ComFerr verifica il prima possibile situazioni potenzialmente discriminatorie e si confronta con il settore per impedire eventuali comportamenti o modi di procedere discriminatori e arrivare a una soluzione conforme alla legge. Ciò è possibile in particolare durante la stesura della convenzione 2 tra il gestore di sistema e gli attori interessati.

## Soluzioni di settore **B**

Ai sensi dell'articolo 36 Lferr sono tuttora ammesse soluzioni di settore. Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere le imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione. La ComFerr deve vigilare affinché tutte le imprese interessate vengano coinvolte senza discriminazioni nei lavori di sviluppo e decidere qualora vengano intentate azioni a ciò correlate. Un esempio di soluzione di sistema è l'[Allianz Fahrweg](#).

Per maggiori informazioni:

Commissione del trasporto ferroviario ComFerr  
058 463 13 00  
[info@railcom.admin.ch](mailto:info@railcom.admin.ch)